

# PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

AUTORITA' PORTUALE

ORDINANZA N. 23 DEL 24 OTTOBRE 1996

## CANONE E CAUZIONE PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' PORTUALI

IL PRESIDENTE

Vista la Legge 28 gennaio 1994, n. 84, concernente il riordino della legislazione in materia portuale, così' come modificata da ultimo dal Decreto Legge 21 ottobre 1996, n. 535;

Visto il Decreto 21 dicembre 1995 del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, concernente la nomina del Presidente dell'Autorita' portuale di Venezia;

Visto l'art. 16 della citata Legge 84/94, che prevede il pagamento di un canone (o corrispettivo) nonché la prestazione di una cauzione, determinati dalle autorità portuali, per l'esercizio di operazioni portuali da parte delle imprese autorizzate e delle navi in autoproduzione;

Visto il Decreto 31 marzo 1995, n. 585, del Ministro dei Trasporti e della Navigazione, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 26 febbraio 1996, concernente il Regolamento di cui all'art. 16 della citata Legge 84/94, ed in particolare gli artt. 6 e 8 del Regolamento medesimo nonché le direttive in merito impartite con le Circolari serie VI, n. 32, del 5 gennaio 1996, e n. 33, del 15 febbraio 1996;

Sentita in merito la Commissione consultiva locale di cui all'art. 15 della citata Legge 84/94, riunitasi in data 23 ottobre 1996;

In virtu' dei poteri conferitigli:

Pubblicato in Uff. Gio. Gio. della  
Autorità Portuale di Venezia da  
il 24.10.96 10.11.1996  
Venezia 10.11.1996  


# PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

O R D I N A:

## Articolo 1

1. Il canone annuo per l'esercizio di attività di sbarco/imbarco, trasbordo, deposito e movimentazione, da parte delle imprese portuali di cui all'Ordinanza n. 20 del 24 ottobre 1996 concessionarie demaniali ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94, nonché da parte delle imprese industriali di cui all'Ordinanza n. 21 del 24 ottobre 1996, è composto da:
  - a) una parte fissa, indivisibile, pari a Lit. 5.000.000 (cinquemilioni)
  - b) una parte variabile commisurata al fatturato ed al grado di pericolosità delle merci trattate, e che tenuto quindi conto anche del valore medio delle tariffe di mercato delle attività autorizzate è così articolata:

1) Cereali e sfarinati:	Lit. 200/tonn.
2) Carbone:	Lit. 200/tonn.
3) Rinfuse liquide ed assimilabili:	Lit. 60/tonn.
4) Rinfuse altre:	Lit. 200/tonn.
5) Prodotti e semiprodotto siderurgici in colli:	Lit. 200/tonn.
6) Merci varie in colli:	Lit. 700/tonn.
7) Colli eccezionali:	Lit. 1.000/tonn.
8) Containers:	Lit. 2.500/pezzo
9) Rotabili:	Lit. 2.000/pezzo
2. Per le imprese portuali non concessionarie demaniali ai sensi dell'art. 18 della L. 84/94 ed autorizzate pertanto ad esercitare le attività in questione negli appositi spazi operativi a ciò riservati, tenuto conto dei costi connessi alla messa a disposizione ed al mantenimento in esercizio delle relative banchine e calate ed altresì del loro utilizzo non in esclusiva, la parte fissa di cui alla precedente lett. a) deve intendersi aumentata a Lit. 50.000.0000 (cinquantamilioni). Resta invece immutata la parte variabile.
3. Per i soggetti autorizzati all'esercizio delle sole attività di sbarco/imbarco, la parte variabile di cui alla precedente lett. b) deve intendersi ridotta del 25%, mentre per quelli autorizzati al solo deposito e movimentazione la riduzione deve intendersi del 75%. Resta invece immutata la parte fissa applicabile.
4. Il pagamento della parte fissa del canone deve avvenire entro quindici giorni dal rilascio dell'autorizzazione e poi dall'inizio dell'anno solare successivo. Il pagamento della parte variabile del canone deve avvenire invece a consuntivo entro quindici giorni dalla fine di ogni trimestre solare. A tal fine i soggetti interessati devono trasmettere all'Autorità Portuale, tempestivamente e comunque non oltre i primi cinque giorni successivi alla scadenza del trimestre solare, tutti i dati necessari per l'emissione dell'ordinativo di riscossione. In caso di omessa od insufficiente segnalazione, viene provveduto alla fatturazione d'ufficio, sulla base dei dati del trimestre precedente.
5. La cauzione, che può essere prestata anche sotto forma di fidejussione bancaria o di assicurazione con società assicuratrici di rilevanza nazionale od internazionale, è pari al canone complessivamente dovuto per l'attività espletata nell'anno solare precedente. In occasione del rilascio di nuove autorizzazioni, si fa riferimento invece al programma operativo o di attività a tal fine presentato.

# PROVVEDITORATO AL PORTO DI VENEZIA

## Articolo 2

Il canone annuo per gli operatori portuali di cui all'Ordinanza n.22 del 24 ottobre 1996 è fissato in Lit. 5.000.000 (cinquemilioni), indivisibili, da pagarsi anticipatamente, entro quindici giorni, al rilascio dell'autorizzazione e poi all'inizio dell'anno solare successivo.

## Articolo 3

Il corrispettivo per l'esercizio diretto di operazioni portuali, da parte del vettore marittimo o impresa di navigazione o del noleggiatore (navi in autoproduzione di cui all' Ordinanza n. 19 del 24 ottobre 1996), è composto da:

a) una prima parte variabile, correlata all'utilizzo delle infrastrutture portuali ed alla durata temporale dell'ormeggio, così articolata:

. per i primi 3 giorni, al giorno	:	Lit. 500.000
. 4° giorno	:	Lit. 750.000
. 5° giorno	:	Lit. 1.000.000
. 6° giorno	:	Lit. 1.250.000
. 7° giorno e successivi	:	Lit. 1.500.000

b) una ulteriore parte variabile, rapportata alla tipologia delle merci da trattare, così articolata:

1) Cereali e sfarinati:	Lit. 200/tonn.
2) Carbone:	Lit. 200/tonn.
3) Rinfuse liquide ed assimilabili:	Lit. 60/tonn.
4) Rinfuse altre:	Lit. 200/tonn.
5) Prodotti e semiprodotti siderurgici in colli:	Lit. 200/tonn.
6) Merci varie in colli:	Lit. 700/tonn.
7) Colli eccezionali:	Lit. 1.000/tonn.
8) Containers:	Lit. 2.500/pezzo
9) Rotabili:	Lit. 2.000/pezzo

## Articolo 4

1. Quanto previsto dai precedenti articoli 1 e 2 trova applicazione a decorrere dalla data di rilascio delle relative nuove autorizzazioni, tenuto anche conto di quanto contemplato rispettivamente dall'art. 4 della Ordinanza n. 20 del 24 ottobre 1996 e dall'art. 2 della Ordinanza n. 22 del 24 ottobre 1996. Per le imprese industriali di cui all'Ordinanza n. 21 del 24 ottobre 1996, la parte variabile trova comunque applicazione, a prescindere dalla data di rilascio della autorizzazione, a decorrere dal giorno 1 gennaio 1997.
2. Quanto previsto infine dall'articolo 3 trova applicazione a decorrere dal giorno 1 gennaio 1997.

## Articolo 5

La presente Ordinanza annulla e sostituisce ogni altra disposizione precedente in materia.

IL PRESIDENTE

Claudio Bonicioli  
